

Corte di Giustizia: sì alla protezione dell'extracomunitario se in patria c'è un conflitto armato

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Lucia Nacciarone

La Corte di Lussemburgo con la sentenza emessa nella causa C-285/12, pubblicata il 30 gennaio 2014, ha così accordato il beneficio della protezione sussidiaria ad un cittadino ghanese rifugiatosi in Belgio.

L'organo di giustizia europeo si è quindi dilungato sul concetto di 'conflitto armato' quale presupposto indispensabile della concessione del beneficio ai cittadini extra UE.

Si ipotizza, a tal proposito, la sussistenza di una minaccia grave e individuale ai danni del richiedente, che, laddove tornasse in patria, si troverebbe quindi esposto a pericolo di vita; e ciò, in virtù della situazione obiettivamente rischiosa, per questioni di natura politica, per essere lo stesso un oppositore politico.

La nozione di 'conflitto armato interno', spiegano i giudici, è intesa, per il diritto europeo, in maniera differente rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario: la sussistenza del pericolo deve essere rilevata a prescindere dall'intensità della violenza, dal livello di organizzazione delle forze in campo e dalla durata della crisi.

Ai fini del riconoscimento del beneficio conta che il cittadino si troverebbe in una situazione di pericolo se

tornasse in patria per i rivolgimenti lì in atto, e la sua condizione di emergenza personale.

<https://www.diritto.it/corte-di-justizia-si-alla-protezione-dell-extracomunitario-se-in-patria-c-e-un-conflitto-armato/>